

*PARAGRAFO IV***ALLONTANAMENTI**

La disciplina vigente in tema di espulsioni e allontanamenti è farraginoso, inefficace, dispendiosa, contrastante con la Costituzione e le norme internazionali e dell'UE e assai poco rispettosa dei diritti fondamentali delle persone.

Ridurre e razionalizzare le tipologie espulsive, limitandole alle violazioni più gravi (parallelamente alla previsione di forme di regolarizzazione permanenti); incentivare il rimpatrio volontario; prevedere che l'identificazione delle persone socialmente pericolose avvenga durante la detenzione in carcere; prevedere che ogni forma di limitazione della libertà personale sia disposta da un giudice professionale (cui attribuire ogni competenza in ordine al contenzioso in materia di espulsioni); chiudere immediatamente tutti i C.I.E. attualmente esistenti e sottoporre all'approvazione del Parlamento ogni accordo di riammissione: questi sono i punti irrinunciabili per una riforma costituzionalmente corretta delle procedure di allontanamento.

**1. Razionalizzare le tipologie espulsive, prevedere forme di regolarizzazione e incentivare il rimpatrio assistito e la partenza volontaria**

Attualmente la legge prevede due differenti tipologie di respingimento alla frontiera, quattro tipi di espulsioni giudiziali e ben sedici differenti tipologie di espulsioni amministrative. A questa inflazione di tipi di espulsione non corrisponde né efficienza né garanzie.

Occorre dunque limitare il ricorso all'espulsione ai soli casi in cui l'ingresso o il soggiorno legale non sia o non sia più concretamente possibile e perciò prevedere che:

1) nei casi di ingresso e soggiorno irregolari nel territorio dello Stato lo straniero non sia respinto o espulso, ma sia anzitutto identificato e sia effettuata una accurata verifica sulla eventuale sussistenza di divieti di espulsione per asilo, per motivi familiari o umanitari o in ragione dell'applicazione di misure di assistenza per le vittime di violenza o di grave sfruttamento anche lavorativo, anche a seguito di collaborazione con le autorità, o per impossibilità oggettiva, anche temporanea, di eseguire alcun rimpatrio o identificazione o a forme di regolarizzazione permanente che consentano di acquisire e mantenere il diritto al soggiorno in presenza di sicuri indici d'integrazione (identificazione certa e possesso di documenti validi, assenza di condanne significative sotto il profilo della effettiva e attuale pericolosità sociale, accertata disponibilità di mezzi di sostentamento derivanti da fonti lecite anche provenienti da sostegni familiari o da persone che si impegnano al mantenimento);

2) nelle ipotesi in cui si dimostri che nel caso concreto lo straniero non possa accedere ad alcuna di tali regolarizzazioni (anche a seguito di plurimi ingressi irregolari) si attuino anzitutto forme efficaci di rimpatrio assistito e soltanto in via residuale sia disposta l'espulsione, da eseguirsi anzitutto mediante la concessione di un congruo termine per la partenza volontaria, corredato – in caso di ottemperanza – dal venir meno automatico del divieto di reingresso, così dando piena attuazione alla Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, invece di ricorrere soprattutto a costose e inefficaci forme coercitive di esecuzione delle espulsioni.

**2. Identificazione e allontanamento delle persone pericolose**

Gli stranieri condannati e ritenuti dal giudice socialmente pericolosi devono essere identificati fin dal processo e prima della fine della detenzione negli istituti penitenziari e non possono essere

ulteriormente ristretti in un C.I.E. con conseguente aggravio di “pena” per l’interessato e sperpero di risorse pubbliche. Piuttosto in mancanza di identificazione dello straniero espulso e tuttora socialmente pericoloso occorre disporre la conversione della misura di sicurezza dell’espulsione in altra misura di sicurezza come consente già oggi la legge. In ogni caso è urgente prevedere modalità di identificazione e predisposizione dei documenti necessari all’accompagnamento durante l’esecuzione della pena (in carcere o nelle differenti forme di espiazione), sicché il Ministero della giustizia deve adeguatamente investire nelle necessarie risorse, in sinergia con quello dell’interno, per ottenere la fattiva collaborazione delle autorità consolari dei Paesi di provenienza dei condannati ritenuti pericolosi con sentenza definitiva.

### **3. Pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale**

Ogni forma di limitazione della libertà personale degli stranieri deve essere conforme alla riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 Cost. e perciò ogni competenza in materia deve spettare al solo giudice togato (non più il giudice di pace, ma il tribunale in composizione monocratica, al pari di ogni altra restrizione delle libertà fondamentali). All’autorità di pubblica sicurezza deve essere attribuito il solo potere di presentare al giudice la richiesta di respingimento od espulsione, affinché l’Autorità giudiziaria – in contraddittorio con l’amministrazione e lo straniero (assistito da difensore e con l’assistenza linguistica) – decida su di essa entro 48 ore.

La limitazione preventiva della libertà personale – cui deve conseguire la convalida giurisdizionale entro 48+48 ore cioè prima della decisione del giudice sulla richiesta di respingimento o di espulsione - deve essere consentita soltanto in ipotesi eccezionali e tassativamente indicate dal legislatore e comunque limitate ai soli casi di effettiva pericolosità sociale del cittadino straniero da espellere o nel caso sia evidente il rischio di fuga, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive (deposito del passaporto o di una cauzione, obbligo di dimora, obbligo di presentazione agli uffici di polizia).

In tal modo, all’autorità amministrativa di pubblica sicurezza deve essere riservato un mero potere propositivo circa la necessità di allontanamento dello straniero, mentre la decisione sarebbe riservata esclusivamente all’autorità giudiziaria, raggiungendo così la piena giurisdizionalizzazione del procedimento espulsivo. L’autorità di pubblica sicurezza deve fare pervenire al giudice e al difensore la sua richiesta motivata di allontanamento dello straniero, documentando l’impossibilità che nel caso concreto lo straniero possa accedere alle forme di regolarizzazione o di rimpatrio assistito, e il giudice – in contraddittorio con l’amministrazione e lo straniero (assistito da difensore e con l’assistenza linguistica) - deve decidere, dopo avere sentito l’interessato e il suo difensore sulla convalida dell’eventuale limitazione preventiva della libertà personale e sulla richiesta di respingimento o di espulsione da parte dell’autorità di polizia e sulle sue modalità attuative.

### **4. Centri di identificazione ed espulsione**

I C.I.E. attualmente esistenti debbono essere immediatamente chiusi, perché sono costosi e inutili (a fronte di elevati costi di gestione consentono l’effettivo rimpatrio di meno della metà degli stranieri trattenuti) e violano palesemente norme costituzionali, oltre che apparire irrazionali e iniqui mirando a reprimere la mera violazione di norme, di carattere amministrativo, che regolano l’ingresso o il soggiorno agli stranieri.

Oggi il trattenimento nei C.I.E. dello straniero respinto o espulso rappresenta la regola e non l’eccezione (posto che quasi tutte le espulsioni sono eseguibili coattivamente) ed i modi della detenzione amministrativa non sono stabiliti soltanto da norme legislative, come esige la Costituzione, ma anche da norme regolamentari e dalle convenzioni stipulate – a seguito di gara d’appalto – tra prefetture ed enti gestori privati: è la privatizzazione della detenzione..

Le condizioni in cui vivono gli stranieri trattenuti negli attuali C.I.E. violano spesso anche il divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Qualora – in un contesto normativo profondamente innovato secondo le indicazioni sopra descritte - a seguito di decisione del giudice si ritenesse che la persona da allontanare fosse socialmente pericolosa o fosse evidente il rischio di fuga oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive (deposito del passaporto o di una cauzione, obbligo di dimora, obbligo di presentazione agli uffici di polizia), in conformità con la Direttiva 2008/115/CE si potranno prevedere in casi eccezionali forme di limitazione della libertà circoscritte nel tempo breve, sotto il costante controllo dell'autorità giudiziaria togata, monitorate dal servizio sanitario nazionale e dagli enti di tutela degli immigrati e sempreché il rimpatrio non sia oggettivamente impossibile, ipotesi in cui la restrizione alla libertà deve cessare e si deve disporre il rilascio di un titolo di soggiorno.

#### **5. Gli accordi di riammissione**

Gli accordi di riammissione possono agevolare gli allontanamenti degli stranieri privi di titolo di soggiorno legale, ma devono essere uno ad uno ripensati e rinegoziati in modo trasparente anche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, perché finora sono stati stipulati dai vari Governi in modo incostituzionale, cioè senza preventiva legge di autorizzazione alla ratifica prevista dall'art. 80 Cost.

#### **6. Abrogare i reati che puniscono l'ingresso o il soggiorno irregolari dello straniero**

Tutti i reati connessi ad ogni tipo di ingresso o di soggiorno irregolari dello straniero o di reingresso dello straniero già respinto o espulso devono essere abrogati, salvo che si tratti del reingresso illegale di stranieri condannati ed espulsi perché risultano ancora pericolosi socialmente: la previsione di future e incerte pene detentive o pecuniarie non ha alcuna effettiva efficacia nella prevenzione e nel contrasto dell'immigrazione irregolare (sono più efficaci i rimedi amministrativi), aumenta inutilmente il carico giudiziario e può fare entrare lo straniero nel circuito penitenziario, il che finisce per agevolare i contatti degli stranieri con la criminalità.